



BANDO DI CONCORSO: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'EFFETTUAZIONE DI CHECK-UP ANTISISMICO SUGLI EDIFICI PRODUTTIVI

Articolo 1

Premessa

La Camera di Commercio di Vicenza, di seguito Camera, promuove l'erogazione di contributi alle imprese industriali che attuano check up antisismici aventi ad oggetto gli edifici adibiti ad attività produttive.

La misura del contributo è del 40%, delle spese ammesse con il limite dell'ammontare di € 5 mila per ciascuna impresa richiedente.

Il contributo è erogabile solamente per spese documentate di valore superiore a € 5 mila, al netto dell'IVA.

I contributi sono erogati alle imprese nell'ordine risultante dalla graduatoria indicata nel successivo articolo 7 e fino all'esaurimento della somma stanziata di € 80 mila.

Articolo 2

Imprese ammesse al contributo e non ammesse

Sono ammesse a contributo le imprese industriali iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Vicenza e che svolgono a titolo principale le attività comprese nel gruppo C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 risultante dalla visura del Registro delle Imprese.

Sono ammesse a contributo le imprese che all'atto della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo:

a) hanno sede legale e/o unità Locale operativa nella provincia di Vicenza; sono iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza e hanno versato tutti i diritti camerali dovuti alla Camera di Vicenza;

b) sono in stato di attività, non sottoposte a procedure concorsuali, né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

c) sono in regola con il regime "de minimis", (meglio precisato all'art. 5 del presente bando).

Non sono ammesse le imprese:

a) già fornitrici della Camera di Commercio di Vicenza alla data di presentazione

della domanda ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135¹ (di conversione con modificazioni del D.L. 6 luglio 2013, n. 95) ;

b) le imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e alla Legge della Regione del Veneto 31 dicembre 1987, n. 67;

c) le imprese attive in uno dei settori a cui non si applica il regime “de minimis”²;

Articolo 3

Spese ammesse a contributo e non ammesse

Sono ammesse a contributo camerale le spese effettivamente sostenute e pagate dalla data di presentazione della domanda e fino al **30 settembre 2016**.

Sono ammesse le spese per la realizzazione dei seguenti programmi:

a) predisposizione di una relazione tecnica avente ad oggetto la valutazione dello stato attuale degli edifici adibiti ad attività produttiva, allo scopo di accertare eventuali criticità dei relativi elementi strutturali e non strutturali (tamponature, impianti, scaffalature ecc..) tali da comprometterne la stabilità e la solidità in relazione alle caratteristiche ambientali del sito; la relazione tecnica deve essere predisposta tenendo in considerazione le quattro fasi di cui alla scheda tecnica (All.A);

b) la valutazione della sicurezza a norma dell’art. 8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (NTC - DM 14 gennaio 2008) e l’individuazione degli eventuali interventi di adeguamento o di miglioramento.

I contributi saranno calcolati sulle spese effettivamente sostenute dalle imprese per la realizzazione dei programmi ed esclusivamente affidate a consulenze esterne.

Le consulenze esterne, per essere ammissibili, devono essere svolte da professionisti o da Società in possesso dei seguenti requisiti:

1) I Professionisti: devono avere pregressa esperienza legata a precedenti prestazioni in materia in quanto devono aver effettuato almeno cinque interventi in diverse aziende aventi ad oggetto la valutazione della sicurezza delle costruzioni

¹ L’art. 4, comma 6 recita testualmente: «A decorre dal 1 gennaio 2013...gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche...».

² il nuovo Regolamento de minimis (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 stabilisce che i settori esclusi dal campo di applicazione del regime “de minimis” stesso sono i seguenti:

a) imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura; b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 1) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; 2) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o stati membri; e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione.

esistenti e la progettazione degli interventi di relativo adeguamento e miglioramento a norma del cap. 8 delle NTC 2008. Tale requisito di pregressa esperienza va dichiarato nel curriculum vitae di cui all'art. 6, lett. c) del presente bando.

2) Società: la società deve designare un responsabile di intervento che possieda gli stessi requisiti richiesti ai professionisti, che assuma la supervisione delle attività e assicuri la presenza del responsabile stesso in azienda nelle diverse fasi del programma di intervento.

Non sono ammesse a contributo e pertanto vanno escluse le spese sostenute per costi interni: l'IVA, le altre imposte, tasse, tributi e spese notarili, le spese di consulenza fiscale, legale, ambientale, relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e le spese di pubblicità;

Articolo 4

Termini di inizio e fine degli interventi

Sono ammesse a contributo le spese indicate all'articolo 3 effettivamente sostenute e pagate dalla data di presentazione della domanda fino alla data di scadenza della rendicontazione del bando in questione **30 settembre 2016**. Non sono ammesse fatture o altri documenti di spesa, anche se di acconto, datati precedentemente alla presentazione della domanda e/o successivi al 30 settembre 2016 .

Articolo 5

Regime «de minimis»

I contributi si intendono erogati in regime «de minimis³», ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, pubblicato nella GUUE L. 352/1 del 24 dicembre 2013, in vigore dal 2014 al 2020,⁴ e pertanto l'impresa assegnataria del contributo è tenuta a dichiarare

³ La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli «aiuti di Stato» per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione Europea e a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima entro la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di «de minimis».

Ai fini dell'applicazione di tale regime il rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, in sede di rendicontazione, una dichiarazione (su apposito modulo) attestante tutti i contributi ricevuti in regime «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa non deve superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁴ Il nuovo Regolamento «de minimis», ribadisce, come il precedente Regolamento (CE) n. 1998/2006, che gli «aiuti di Stato» per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla

sia nella domanda di cui all'articolo 6, sia nel rendiconto di cui all'articolo 8, tutti i contributi ricevuti in regime *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso (2015-2014-2013).

Articolo 6

Presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo è redatta su apposito modulo predisposto dalla Camera, scaricabile dal sito www.vi.camcom.it, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e **trasmessa, dal 2 novembre 2015 al 4 dicembre 2015, esclusivamente** mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Camera: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

Alla domanda di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica illustrativa del programma specifico di intervento, che deve contemplare le quattro fasi indicate nella scheda tecnica allegata al presente bando del quale fa parte integrante (All. A):
- b) preventivo di spesa dell'intervento con indicazione dei tempi necessari per realizzarlo;
- c) curriculum vitae dei professionisti, contenente anche quanto richiesto dall'articolo 3 o, nel caso delle società di consulenza, una scheda di presentazione della società unitamente al curriculum vitae del responsabile dell'intervento di cui all'articolo 3; qualora fossero utilizzati più professionisti ed esperti o società, i *curricula vitae* e le schede di presentazione delle società dovranno riguardare tutti i soggetti coinvolti;

Commissione Europea e a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima entro la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di «de minimis».

Il nuovo Regolamento *de minimis* è sostanzialmente identico a quello rimasto in vigore per il periodo 2007 - 2013, salvo un'importante novità da tenere presente per le imprese appartenenti a un gruppo aziendale.

La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond *de minimis* deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. La nuova norma richiama da vicino il principio e il metodo utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa.

Resta confermato l'importo complessivo degli *aiuti de minimis* concedibili dalle pubbliche amministrazioni in capo alla singola impresa, se indipendente, o al gruppo di imprese collegate tra loro: di € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese con esercizio finanziario corrispondente all'anno solare gli anni da prendere in considerazione per la verifica delle agevolazioni in *de minimis* sono quindi: 2012, 2013, e 2014.

Secondo il nuovo regolamento anche le imprese in crisi potranno accedere agli aiuti erogati in regime *de minimis*, fattispecie vietata in passato.

Il massimale di 200.000 euro per gli aiuti *de minimis* continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

- d) fotocopia del documento di identità valido del titolare/legale rappresentante;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti che l'impresa non ha chiesto, né ottenuto per lo stesso investimento altro pubblico contributo anche di fonte comunitaria.

Ciascun concorrente potrà presentare una sola domanda con riferimento al presente bando.

Articolo 7

Graduatoria delle domande

Le domande di contributo saranno esaminate dal Dirigente di Settore che si avvarrà, eventualmente, della collaborazione di esperti. Il Dirigente di Settore può richiedere, se lo riterrà opportuno, eventuali integrazioni o regolarizzazioni della documentazione, salvo i casi di domande inammissibili di cui all'art. 2 del presente bando.

Il Dirigente di Settore con propria determinazione forma, approva e pubblica sul sito camerale la graduatoria delle domande ammesse, con l'indicazione per ciascuna domanda dell'ammontare del contributo concedibile; nella stessa determinazione darà indicazione anche delle domande non ammesse al contributo con apposita motivazione.

L'ordine di precedenza nella graduatoria dei concorrenti è determinato dal criterio cronologico dettato dalla data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di € 80 mila.

Pertanto si potrà verificare il caso di graduatoria formata da imprese ammesse con risorse disponibili e altre ammesse senza risorse disponibili.

Per data di presentazione della domanda si intende la data di consegna sulla PEC istituzionale della CCIAA di Vicenza.

Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande aventi la stessa data di presentazione, l'importo residuale verrà proporzionalmente suddiviso tra queste.

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata nel sito camerale il **21 dicembre 2015** e sarà data specifica comunicazione ufficiale alle imprese ammesse via PEC/PEC.

Articolo 8

Rendiconto

Il rendiconto dell'intervento finalizzato all'individuazione di imprese alle quali erogare un contributo per stimolare e supportare l'effettuazione di check-up antisismici deve essere presentato da ciascuna impresa all'indirizzo PEC

cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it della Camera entro il **30 settembre 2016** ed è composto dai seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, contenente l'elenco delle fatture pagate (fotocopia del bonifico bancario o postale, fotocopia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto trasferimento di denaro, fotocopia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche, bancomat o carta di credito) e degli altri documenti di spesa dell'investimento realizzato, con allegate le fotocopie dei documenti elencati;

b) relazione dalla quale risulti la descrizione dell'intervento realizzato, che deve corrispondere a quello descritto nella domanda; non sono ammesse modifiche all'intervento programmato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto del regime *de minimis*, di cui al precedente articolo 5.

La Camera, nel caso in cui le imprese ammesse con risorse disponibili, di cui al precedente art. 7 del bando, non provvedano alla rendicontazione, rendicontino meno rispetto alle spese preventivate o lo facciano fuori termine (oltre il 30.09.2016), potrà invitare, le altre imprese ammesse senza risorse disponibili a presentare la rendicontazione, con apposita comunicazione via PEC, seguendo l'ordine di inserimento in graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di € 80 mila.

Articolo 9

Comunicazione dell'ammontare del contributo

Il **30 novembre 2016** sarà pubblicata nel sito camerale la graduatoria degli ammessi alla liquidazione del contributo e l'ammontare dello stesso e sarà data a ciascuna impresa comunicazione via PEC dell'ammontare del contributo autorizzato.

Articolo 10

Rinvio al Regolamento Generale, norme sulla *privacy*, informazioni

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente bando si fa riferimento al «Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale» che detta criteri di carattere generale, approvato con deliberazione n. 130 dell'8 aprile 2003 della Giunta camerale e successivamente modificato con deliberazione n. 19 dell'11 novembre 2005 del Consiglio camerale.

In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» i dati comunicati dalle imprese saranno conservati presso gli uffici a ciò autorizzati della Camera di Commercio di Vicenza per le finalità di

gestione delle procedure di assegnazione dei contributi e saranno trattati dal personale a ciò incaricato. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Vicenza, Via E. Montale n. 27. I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Camera di Commercio di Vicenza per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. La comunicazione dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatoria e il rifiuto di comunicarli comporta l'esclusione dal concorso.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina la materia dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, la Camera di Commercio ha facoltà di chiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato all'Ufficio Promozione, che è a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione (tel. 0444/994891-889-992 - Fax 0444/994834, e - mail: promozione@vi.camcom.it).

Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area 2, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan.